

REGOLAMENTO (CEE) N. 2632/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1970

relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 14,

considerando che, secondo l'articolo 5 del suddetto regolamento, una merce, nella cui produzione siano intervenuti due o più paesi, è originaria del paese nel quale ha avuto luogo l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa all'uopo attrezzata e che abbia per risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione ;

considerando che il montaggio di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione può consistere in procedimenti più o meno complessi secondo il tipo dell'apparecchio e secondo i mezzi utilizzati o il modo in cui è effettuato ;

considerando che allo stato attuale della tecnica in questo ramo industriale le operazioni di montaggio in genere non costituiscono, da sole, una fase di fabbricazione importante ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68, ma che in taluni casi la situazione può essere diversa, ad esempio, quando dette operazioni riguardano apparecchi ad alto rendimento o richiedenti controlli rigorosi dei pezzi utilizzati o quando comprendono anche il montaggio dei singoli elementi costitutivi dell'apparecchio ;

considerando che, data la diversità delle operazioni attinenti alla nozione di montaggio, non è possibile determinare secondo un criterio di carattere tecnico i casi in cui dette operazioni rappresentano una fase di fabbricazione importante ; che per tale motivo conviene tener presente il valore aggiunto per effetto di dette operazioni ;

considerando che attualmente è ragionevole considerare come fase di fabbricazione importante un montaggio che rappresenti in valore almeno il 45 % del prezzo degli apparecchi fatturato franco fabbrica ;

considerando che a questo caso occorre assimilare altresì quello in cui le operazioni di montaggio comprendono anche l'incorporamento di pezzi originari del paese o della Comunità, in cui dette operazioni vengono effettuate, quando la conseguente aggiunta di valore, calcolata nello stesso modo, raggiunge la stessa percentuale ;

considerando che anche nel caso in cui il valore acquisito in un paese o nella Comunità, per effetto delle operazioni di montaggio ed eventualmente dell'incorporamento di pezzi originari di detto paese e della Comunità, risulti inferiore al 45 % del prezzo degli apparecchi fatturato franco fabbrica, il paese di origine di questi ultimi deve essere determinato ;

considerando che in quest'ultimo caso va preso in considerazione l'ultimo paese di cui sono originari i pezzi che hanno indirettamente costituito una fase importante di fabbricazione degli apparecchi in questione e che, in mancanza di un criterio tecnico sufficientemente preciso, deve ritenersi che tale condizione è soddisfatta quando il prezzo fatturato franco fabbrica di tali pezzi superi il 35 % del prezzo degli apparecchi franco fabbrica ; che, quando detta percentuale è raggiunta in due paesi intervenenti nella fabbricazione degli apparecchi senza che sia possibile determinare quale sia quello in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione o lavorazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 summenzionato, è opportuno considerare detti apparecchi come originari del paese di cui sono originari i pezzi che rappresentano la percentuale più alta ;

considerando che, quando non si conosca il prezzo fatturato franco fabbrica degli apparecchi o dei pezzi, le percentuali vanno calcolate in base al valore in dogana che tali apparecchi o pezzi hanno o avrebbero avuto all'importazione nella Comunità ;

considerando che le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La fabbricazione degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione o la televisione conferisce ai detti apparecchi l'origine del paese o della Comunità dove è effettuata soltanto se il valore quivi acquisito per

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

effetto delle operazioni di montaggio ed eventualmente dell'incorporamento dei pezzi che ne sono originari rappresenti almeno il 45 % del prezzo fatturato franco fabbrica degli apparecchi considerati.

Articolo 2

1. Qualora il valore acquisito in un paese o nella Comunità per effetto delle operazioni di montaggio ed eventualmente dell'incorporamento di pezzi originari di detto paese o della Comunità non raggiunga il 45 % del prezzo fatturato franco fabbrica degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, l'origine di detti apparecchi è quella dell'ultimo paese del quale sono originari i pezzi che indirettamente hanno costituito un'importante fase di fabbricazione degli apparecchi in questione; detto requisito si considera soddisfatto quando il prezzo fatturato franco fabbrica dei pezzi rappresenti più di 35 % del prezzo degli apparecchi fatturato franco fabbrica.

2. Se, in due paesi che hanno partecipato alla costruzione degli apparecchi, il prezzo fatturato franco fabbrica dei pezzi originari di ciascuno di tali paesi supera la percentuale di cui al precedente paragrafo 1 e se non è possibile determinare in quale di

essi abbia avuto luogo l'ultima trasformazione o lavorazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68, gli apparecchi saranno considerati originari del paese di cui sono originari i pezzi che rappresentano la percentuale più alta.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, quando non sia noto il prezzo fatturato franco fabbrica degli apparecchi, o dei pezzi, le percentuali di cui ai precedenti articoli vanno calcolate in base al valore in dogana che hanno o avrebbero avuto all'importazione nella Comunità tali apparecchi o pezzi.

Articolo 4

Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso adotta per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI
